




Comune dell'Aquila



Settore Ricostruzione Privata Centro
e Frazioni

Etichetta del protocollo

Oggetto: chiarimenti in merito alla stipula dei contratti e alla contabilizzazione dei lavori alla luce del D.lgs 50/2016. Nuove disposizioni in merito alla *determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito* (art. 67 *quater* comma 8 lettera “d” del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012).

Premesso che,


con la disposizione prot. N. 57623 del 07/09/2012 il dirigente pro tempore del Dipartimento per la Ricostruzione aveva inteso disciplinare al punto 1 le modalità per la stipulazione dei contratti e per la contabilizzazione dei lavori.

Tale disposizione era emanata nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 67 *quater* comma 9 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 e in relazione all’allora vigente decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Alla luce delle modifiche introdotte dal vigente decreto legislativo 50/2016 (codice dei contratti pubblici) si ritiene necessario modificare tale disposizione secondo quanto di seguito indicato.

Considerato che:

l’interpretazione autentica di cui all’art. 3 *ter* del D.L. 5/8/2010 n. 125 coordinato con la legge di conversione 1/10/2010 n. 163 stabilisce che *i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 32, comma 1, lettere d)*



Comune dell'Aquila

ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.);

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è stato sostituito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);

il vigente codice dei contratti pubblici in merito alla modalità di stipula dei contratti prevede all'articolo 59 comma 5-bis che *in relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.*

Richiamati,

il decreto 7 marzo 2018 , n. 49 Regolamento recante *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione* che definisce al capo IV (controllo amministrativo contabile) le modalità per la contabilizzazione delle lavorazioni.


L'articolo 67 *quater* comma 8 lettera del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012:

8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:

- a) identità del professionista e dell'impresa*
- b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;*
- c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;*
- d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;*
- e) modalità e tempi di consegna;*



Comune dell'Aquila



f) dichiarazione di volere procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore.

L'articolo 11 comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125:


1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67 quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e) , e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67 –quater, comma 8, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture–Uffici territoriali del Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

DISPONE

- 1) che i contratti per l'esecuzione dei lavori di riparazione e/o ricostruzione post sisma del 06/04/2009 siano redatti in conformità alle disposizioni in premessa richiamati e che la determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito sia stabilita in conformità all'articolo 59 comma 5-bis del codice dei contratti, ovvero che in relazione alla natura dell'opera, i contratti siano stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Tenendo presente che:**
 - per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti;
 - per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
- 2) Che i lavori siano contabilizzati con le modalità stabilite al capo IV del decreto 7 marzo 2018 , n. 49 Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del**



Comune dell'Aquila



direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, in relazione alle modalità di determinazione e pagamento stabilite dal contratto, ovvero a corpo, a misura o parte a corpo e parte a misura.

- 3) Che la presente disposizione sia pubblicata all'Albo Pretorio, inviata agli Ordini Professionali e alle Associazioni di categoria interessate.

RACCOMANDA

Che, sebbene la scelta tra i due sistemi alternativi di remunerazione dell'appalto (a corpo o a misura) è rimessa alla discrezionalità del committente, per la natura delle opere connesse alla **ricostruzione post sisma del 06/04/2009** consistenti per la maggior parte in opere di riparazione dei danni/restauro /miglioramento sismico di edifici esistenti, **la determinazione del pagamento del corrispettivo sia pattuita a misura**, consentendo, tale scelta, una rendicontazione più puntuale delle opere eseguite

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Roberto Evangelisti